REGOLAMENTO (CEE) N. 1163/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 410/86, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 410/86 della Commissione (1), il regime applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché tra questi due paesi, di taluni prodotti agricoli la cui dichiarazione d'esportazione è stata accettata il 28 febbraio 1986 al più tardi e che sono importati nei due nuovi stati membri dopo tale data è quello in vigore al 28 febbraio 1986; che l'applicazione di tale regime è tuttavia subordinata alla condizione che i prodotti in causa siano accompagnati, secondo il caso, da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2;

considerando che il regolamento (CEE) n. 409/68 della Commissione, del 20 febbraio 1986, relativo ai metodi di collaborazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri (2), contempla all'articolo 18 la possibilità di rilasciare a posteriori un documento T2 L, T2 LES o T2 LPT per prodotti agricoli importati a decorrere dal 1° marzo 1986 e accompagnati da un certificato di circolazione AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 410/86, precisando chiaramente che il regime applicabile alla data del 28 febbraio 1986 si applica anche ai prodotti per i quali sono stati rilasciati a posteriori documenti T2 L, T2 LES o T2 LPT;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 410/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo della lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) in Spagna o in Portogallo, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86:

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un documento T2 L rilasciato a posteriori;

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità e dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, oppure da un documento T2 L rilasciato a posteriori;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. ».

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati nella Comunità a dieci dopo tale data sono sottoposti, nella Comunità a dieci, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 409/86:

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato AE 1 o da un formulario AE 2, oppure da un documento T2 LES rilasciato a posteriori;

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dieci e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR 1 o da un formulario EUR 2, oppure da un documento T2 LPT rilasciato a posteriori;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. ».

3. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 4*

I prodotti agricoli la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata in Spagna o in Portogallo al più tardi il 28 febbraio 1986 e che sono importati in Portogallo o in Spagna dopo tale data sono sottoposti:

— al regime applicabile negli scambi tra la Spagna e il Portogallo alla data del 28 febbraio 1986, se sono accompagnati da un certificato di circolazione EUR

(1) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 13.
(2) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.

1 o da un formulario EUR 2 recante la dicitura "EFTA-SPAIN-TRADE" conformemente agli accordi relativi agli scambi fra tali due paesi, oppure da un documento T2 LES o T2 LPT rilasciato a posteriori ;

— negli altri casi, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente